



COMUNE DI TRIESTE

Ripartizione V - Polizia e Annona

REGOLAMENTO

per il Mercato Coperto di via Carducci n. 36

CON ALLEGATO SCHEMA DI ATTO DI CONCESSIONE

Adottato con deliberazione n. 1285 del Commissario Straordinario il 31 marzo 1982; ravvisato immune da vizi di merito dal Comitato Provinciale di Controllo nella seduta del 14 luglio 1982, sub. n. 5444/8003 C.C.

Publicato all'Albo Pretorio del Comune dal 2.8.1982 al 17.8.1982.

(Testo adeguato alle decisioni del Comitato Provinciale di Controllo)

Stamperia comunale

Settembre 1982

Regolamento per il Mercato Coperto di via Carducci n. 36:

testo degli artt. 2 e 8 modificati ed integrati. con deliberazione consiliare n. 202 dd. 22.3.1985.

"ART. 2

Le attività esercitate nel Mercato sono le seguenti:

I) VENDITA AMBULANTE

A) Piano terra

1. Settore frutta e verdura

- a) 14 posti di vendita di prodotti ortofrutticoli freschi e frutta secca, detti distinti
- b) 58 posti di vendita di prodotti ortofrutticoli freschi e frutta secca di I categoria
- c) 26 posti di vendita di prodotti ortofrutticoli freschi e frutta secca di I categoria suppletiva
- d) 1 posto di vendita di prodotti di cui alla tab. VI con esclusione de gli ortofrutticoli freschi
- e) 5 posti di vendita di prodotti ortofrutticoli freschi e frutta secca a prezzi controllati"

"ART. 8.

Costituiscono infrazioni perseguibili disciplinarmente, oltre ai ritardi nei pagamenti ed al turbamento dell'ordine del Mercato:

- a) l'occupazione abusiva di spazi non concessi
- b) il trapasso di merce da un venditore all'altro
- c) l'uso non corretto delle strutture del Mercato
- d) vendere merce senza esporre il prezzo, o a prezzo diverso da quello esposto nonchè il rifiuto di vendere la merce esposta
- e) vendere merce avariata o comunque alterata
- f) coprire merce di qualità scadente o comunque inferiore con merce di qualità migliore
- g) effettuare la vendita a prezzi controllati di cui all'art. 27 con un rincaro superiore al 40% del prezzo di acquisto e vendere colli preconfezionati a prezzo riferito al peso lordo
- h) vendere merce non prevista dalla concessione di posteggio.

Eventuali frodi o abusi a danno dei compratori comporteranno, oltre alla denuncia a termini di legge la sospensione ai sensi del successivo art. 9.

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono inoltre soggette all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 106 del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 e successive modifiche ed integrazioni".

L. 317 /67

REGOLAMENTO PER IL MERCATO COPERTO DI VIA CARDUCCI, 36

CAPITOLO I - ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO.

Art. 1

Il Mercato coperto di via Carducci n. 36 è destinato, salvo quanto previsto dal comma seguente, all'esercizio della vendita ambulante a posto fisso con concessione annuale.

Per le attività che, in considerazione delle caratteristiche dei locali in cui vengono svolte o comunque delle strutture occorrenti, sono soggette alla disciplina del commercio in sede fissa, sono rilasciate concessioni pluriennali.

Art. 2

Le attività esercitate nel Mercato sono le seguenti.

I) VENDITA AMBULANTE

A) PIANO TERRA

1. Settore frutta fresca

- a) 14 posti di vendita di prodotti ortofrutticoli freschi detti distinti
- b) 58 posti di vendita di prodotti ortofrutticoli freschi di I categoria
- c) 26 posti di vendita di prodotti ortofrutticoli freschi di I categoria suppletivi
- d) 5 posti di vendita di prodotti ortofrutticoli freschi di II categoria
- e) 21 posti di vendita di prodotti ortofrutticoli freschi di II categoria suppletivi
- f) 1 posto di vendita di prodotti di cui alla tabella VI con esclusione degli ortofrutticoli freschi
- g) 5 posti di vendita di prodotti ortofrutticoli freschi a prezzi controllati.

2. Settore fiori e piante

8 posti di vendita

3. Settore funghi boscherecci

A tale vendita è destinata, stagionalmente, un'area nuda, per un massimo di 14 posti vendita, assegnati giornalmente ai venditori occasionali interessati, nell'ordine in cui si presentano al mercato.

4. Altri posteggi

1 posto di vendita di carta da imballo.

B) PRIMO PIANO

1. Settore pescheria

10 posti di vendita di prodotti ittici freschi e comunque conservati (con cella frigorifera comune)

2. Settore merci varie non alimentari

45 posti di vendita, distinti in comparti merceologici definiti dalla Giunta municipale, sentito il parere della Commissione di cui al successivo art. 7 nonché della Commissione comunale per il Commercio di cui all'art. 7 della Legge regionale 20.5.1977, n. 28

1 posto per la duplicazione delle chiavi

1 posto per la riparazione delle calzature

) VENDITA IN SEDE FISSA CON CONCESSIONI PLURIENNALI

A) PIANO TERRA

4 esercizi di vendita di carni bovine

1 esercizio di vendita di carni equine

1 esercizio di vendita di generi alimentari

1 esercizio di vendita di alimenti surgelati

1 esercizio di bar

1 posto di vendita di giornali e riviste e di articoli di cui alla tabella XIV (cartoline, libri, penne, oggetti ricordo e carte da gioco) (nell'atrio del Mercato)

B) PRIMO PIANO

2 esercizi di vendita di generi alimentari

1 esercizio di vendita di carni bovine

1 esercizio di vendita di generi di salumeria (tab. I/b)

1 esercizio di vendita di generi di salumeria (tab. I/b), con esclusione delle carni suine fresche e del baccalà mantecato

1 esercizio di vendita di articoli di cartoleria (tab. XIV/10, 21, 25, 41)

(mq x quantità)

Art. 3

Lo scantinato del Mercato è destinato, ad eccezione delle aree di servizio, a depositi di due tipi:

magazzini: aree recintate soggette di regola a concessione annuale

aree nude: non recintate, soggette di regola a concessioni giornaliere.

Art. 4

La vendita ambulante viene esercitata in due modi: con posteggi fissi per tutta la durata della concessione o con rotazione sui posteggi.

Sono fissi i posteggi del reparto pescheria, del reparto merci varie, nonché quello di cui al precedente articolo 2, p. A/1, lett. f).

Sugli altri posteggi la rotazione ha luogo:

- 1 — nel settore frutta e verdura, categoria distinti e posti di vendita a prezzi controllati, mensilmente;
- 2 — nel settore frutta e verdura, categorie non indicate al punto precedente, quindicinalmente;
- 3 — nel settore fiori e piante, settimanalmente.

La rotazione viene effettuata in modo che, nell'ambito di ogni categoria, gli interessati vengano ad occupare successivamente tutti i posteggi. Gli scambi di posto nell'ordine di rotazione ed anche gli scambi tra concessionari operanti in diverse categorie sono ammessi, purchè risultino consenzienti i venditori che immediatamente precedono e seguono, nell'ordine di rotazione, gli interessati al cambio. Per gli scambi che comportano il rilascio di nuova concessione è necessario che le domande siano redatte su carta legale.

Art. 5

I canoni, a base annuale, vengono fissati con provvedimento del Consiglio comunale. I pagamenti, per le concessioni annuali, sono effettuati in rate semestrali anticipate, di regola entro i mesi di gennaio e luglio, e comunque non oltre dieci giorni dal ricevimento della relativa fattura.

Il ritardo nel pagamento delle fatture costituisce infrazione punibile con la sospensione fino ad un mese dall'attività di mercato. La recidività nei ritardi o il mancato pagamento entro il semestre cui la fattura è riferita costituiscono infrazioni punibili con la revoca della concessione. In caso di rinuncia al posteggio il canone non è dovuto dal semestre successivo. Le modalità di pagamento dei canoni relativi a concessioni pluriennali e le sanzioni per il ritardato o mancato pagamento sono stabili nelle relative concessioni.

Art. 6

Al Mercato è preposto un funzionario che dipende direttamente dalla Sezione 2^a - Annona della Ripartizione V del Comune. Egli è responsabile del funzionamento del Mercato e dell'operato del personale posto alle sue dipendenze. E' suo compito segnalare alla Sezione 2^a le infrazioni alle presenti norme e ad altre norme vigenti, per i provvedimenti

ti del caso. Può sospendere fino a tre giorni, con effetto immediato, i venditori che, con il loro comportamento, sia reciproco sia nei confronti degli utenti o degli addetti al Mercato, abbiano turbato l'ordine del Mercato stesso.

Art. 7

Ove almeno 1/3 degli operatori del Mercato lo richiedano, viene costituita una Commissione eletta in loro rappresentanza. Le norme per la costituzione della commissione, che deve essere rappresentativa di tutte le categorie, la sua composizione e il suo funzionamento saranno stabilite con provvedimento della Giunta municipale, sentita la Commissione per il commercio di cui all'art. 7 della Legge regionale 20.5.1977, n. 28.

La Commissione di mercato dovrà obbligatoriamente essere sentita su provvedimenti disciplinari a carico degli operatori che siano più gravi di tre giorni di sospensione.

La Commissione dovrà inoltre essere sentita su provvedimenti riguardanti modifiche del presente Regolamento, e lavori che comportino variazione alle attrezzature ed ai servizi del Mercato, nonché sui criteri di assegnazione delle aree temporaneamente libere al pianoterra ed al 1° piano e delle aree destinate a deposito merci nello scantinato. Essa potrà formulare proposte ed esprimere pareri su qualsiasi argomento che interessi la gestione ed il funzionamento del Mercato.

I pareri della Commissione non sono vincolanti.

Art. 8

Costituiscono infrazioni perseguibili disciplinarmente, impregiudicata se del caso l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti di carattere generale, oltre ai ritardi nei pagamenti ed al turbamento dell'ordine del Mercato;

- a) l'occupazione abusiva di spazi non concessi
- b) il trapasso di merce da un venditore all'altro
- c) l'uso non corretto delle strutture del Mercato
- d) vendere merce senza esporre il prezzo, o a prezzo diverso da quello esposto nonché il rifiuto di vendere la merce esposta
- e) vendere merce avariata o comunque alterata
- f) coprire merce di qualità scadente o comunque inferiore con merce di qualità migliore
- g) effettuare la vendita a prezzi controllati di cui all'art. 27 con un rincaro superiore al 40% del prezzo di acquisto e vendere colli preconfezionati a prezzo riferito al peso lordo.

Eventuali frodi o abusi a danno dei compratori comporteranno, oltre alla denuncia a termini di legge, la sospensione a' sensi del successivo articolo 9.

Art. 9

I provvedimenti disciplinari per infrazioni alle presenti norme, impregiudicata, se del caso, l'applicazione delle sanzioni previste da leggi e regolamenti di carattere generale sono:

- a) la diffida, verbale o scritta, e la sospensione dei trasgressori da ogni attività di mercato, per un periodo massimo di tre giorni, comminate dal funzionario preposto al Mercato o dal Capo della Sezione 2^a - Annona;
- b) la sospensione da ogni attività del mercato per la durata massima di tre mesi comminata dal Sindaco o dall'Assessore delegato all'Annona, sentita la Commissione di Mercato, se costituita, e sentito l'interessato, che può produrre memoria scritta entro cinque giorni dalla contestazione dell'addebito. In casi di particolare gravità la sospensione può essere applicata immediatamente per un periodo massimo di quindici giorni, in via cautelativa;
- c) la revoca della concessione, che viene adottata dal Sindaco o dall'Assessore delegato all'Annona, previa contestazione dell'addebito e sentite la Commissione di Mercato, se costituita, nonché la Commissione per il Commercio di cui alla Legge regionale 20 maggio 1977, n. 28.

Art. 10

Le sanzioni di cui all'art. 9, lett. a) si applicano per infrazioni regolamentari che siano di modesta gravità.

La sanzione di cui all'art. 9, lett. b) si applica per le infrazioni di maggiore gravità o per infrazioni di modesta gravità più volte ripetute.

La sanzione di cui all'art. 9, lett. c) si applica, oltre che per i motivi di cui al precedente art. 5, per ripetute trasgressioni alle norme regolamentari che abbiano dato luogo al provvedimento della sospensione, senza che la stessa abbia avuto esito positivo sul comportamento del trasgressore, nonché per i motivi di cui al terzo comma dell'art. 78 del D.P.G.R. 30.12.1977, n. 02277/Pres.

Art. 11

S'intendono espressamente richiamate, ai fini della disciplina dell'attività del Mercato, per quanto applicabili, le norme contenute:

- nel Regolamento per i mercati pubblici di derrate al dettaglio
- nel Regolamento del Mercato al minuto del pesce
- nel Regolamento locale d'igiene
- nel Regolamento di polizia urbana.

Art. 12

Il Comune provvede direttamente o mediante appalto alla pulizia del Mercato. La pulizia di negozi, chioschi, posteggi e magazzini è di competenza dei singoli concessionari, che devono portare i rifiuti negli appositi contenitori.

Art. 13

Orario e calendario del Mercato sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, in conformità alle vigenti norme di legge e di regolamento.

Per il rifornimento delle merci è consentito agli interessati l'accesso nel Mercato due ore e mezza — tre ore nei giorni prefestivi — prima dell'apertura. Per la pulizia, la copertura dei banchi, la chiusura dei negozi e gli spostamenti delle merci nei magazzini, è consentita agli interessati la permanenza nel Mercato per un'ora dopo l'orario di chiusura.

CAPITOLO II - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PER LA VENDITA AMBULANTE.

Art. 14

Le concessioni dei posteggi per la vendita ambulante sono annuali.

Chi opera nel Mercato ha diritto al rinnovo della concessione, purchè non sia incorso in infrazioni delle vigenti norme che ne possano comportare la revoca.

La concessione viene revocata quando il posteggio è soppresso per motivi di pubblico interesse ed in tal caso può essere chiesto il rimborso delle quote di tariffa riguardanti i mesi interi non usufruiti. Nei settori «frutta e verdura» e «fiori e piante» con rotazione sui posteggi, la revoca riguarderà l'ultima concessione rilasciata, in ordine di tempo, per la categoria interessata dalla soppressione del posteggio.

Chi è colpito dalla soppressione conserva per dieci anni, ai fini di cui all'art. 16, la qualifica di «venditore operante nel Mercato» ed ha diritto in ogni caso alla concessione ove il posto soppresso venga entro lo stesso termine ripristinato.

Art. 15

L'assegnazione dei posteggi liberi — dato atto che la disposizione dell'art. 78, ultimo comma, del D.P.G.R. 30.12.1977, n. 02277/Pres. è rispettata con l'assegnazione di aree adeguate nell'ambito del Mercato ortofrutticolo all'ingrosso — avviene con le modalità indicate nei commi seguenti.

Nel mese di novembre di ciascun anno devono pervenire al Comune le domande su carta legale, per l'assegnazione dei posteggi che siano liberi o tali si rendano nei mesi successivi, fino ad ottobre compreso.

Domande presentate in ritardo sono prese in considerazione solo se tutte quelle presentate in termini, per il medesimo settore, hanno avuto esito positivo. Nelle domande deve essere data indicazione degli estremi dell'autorizzazione amministrativa posseduta e delle tabelle merceologiche cui la stessa è riferita.

Le domande per posteggi destinati alla vendita di prodotti non inclusi nell'autorizzazione amministrativa del richiedente sono archiviate.

Nelle domande devono essere indicati e — ove non si tratti di dati in possesso dell'Amministrazione comunale — documentati tutti gli elementi necessari per la formazione delle graduatorie secondo i successivi articoli 16 e 17.

Le domande che non hanno avuto esito positivo entro il mese di ottobre sono archiviate.

Art. 16

Per l'assegnazione dei posteggi vanno osservate le seguenti priorità.

a) Settore frutta e verdura

1. - domande di venditori operanti nello stesso settore del Mercato, su posteggi di diversa categoria
2. - domande di venditori operanti, nel settore frutta e verdura, sul Mercato di Piazza del Ponterosso o su altri posteggi all'aperto esistenti nel Comune, nonché sui mercatini coperti di via Flavia e di Borgo S. Sergio
3. - domande di titolari di autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune di Trieste, privi di posteggio
4. - domande di titolari di autorizzazione amministrativa rilasciata da altri Comuni, purchè valida ai sensi dell'art. 6, primo comma, della Legge 19.5.1976, n. 398 nel Comune di Trieste.

b) Settore fiori e piante

Valgono, riferite al settore in parola, le stesse priorità previste per il settore precedente, eccettuta la prima.

c) Settore pescheria

1. - domande di venditori di prodotti ittici operanti nel Mercato di Piazza del Ponterosso, in Pescheria Centrale o nei Mercatini di via Flavia e Borgo S. Sergio
2. - domande di titolari d'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune di Trieste, privi di posteggio
3. - domande di titolari d'autorizzazione amministrativa rilasciata da altri Comuni, purchè valida ai sensi dell'art. 6, primo comma, della Legge 19.5.1976, n. 398 nel Comune di Trieste.

d) Settore merci varie (salvo il disposto del successivo art. 19)

1. - domande di venditori iscritti nell'elenco per l'assegnazione dei posti occasionalmente disponibili nel mercato di Piazza del Ponterosso (del. cons. n. 157 del 16.2.1979)
2. - domande di titolari d'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune di Trieste, privi di posteggio
3. - domande di titolari d'autorizzazione amministrativa rilasciata da altri Comuni, purchè valida ai sensi dell'art. 6, primo comma, della Legge 19.5.1976, n. 398 nel Comune di Trieste.

Art. 17

A parità di condizioni nelle priorità sopra elencate, si formano le graduatorie per settori — e, nell'ambito del settore merci varie, per comparti — attribuendo alle singole domande i seguenti punteggi:

- a) anzianità professionale (titolarità dell'autorizzazione amministrativa per il settore merceologico cui è riferita la domanda): punti uno per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, fino ad un massimo di dieci punti;
- b) carichi familiari: punti uno per ogni familiare a carico, con un massimo di cinque. L'attribuzione del punteggio per i carichi familiari viene fatta sulla scorta del certificato rilasciato dalla Cassa Mutua Commercianti o documento equivalente.

In caso di parità di punteggio viene data la preferenza a chi è in possesso della maggiore anzianità nella titolarità dell'autorizzazione.

Per l'assegnazione dei posti, per la duplicazione delle chiavi e per la riparazione di calzature, l'anzianità professionale è riferita all'esercizio della relativa attività artigianale.

La formazione delle graduatorie è di competenza del Sindaco o dell'Assessore delegato all'Annona.

Art. 18

Nel mese di ottobre sono esposti agli albi dei mercati ed inviati alle Associazioni di categoria avvisi che ricordano la scadenza del mese di novembre per concorrere all'assegnazione dei posteggi di ogni settore già disponibili — il cui numero è indicato nell'avviso — o che dovessero rendersi liberi nei dodici mesi successivi.

Le graduatorie sono formate nel mese di dicembre e rese pubbliche mediante esposizione per quindici giorni agli albi dei Mercati coperti e di quello di Piazza del Ponterosso, nonché comunicate alle Associazioni di categoria. Esse hanno validità fino al successivo mese di ottobre, trascorso il quale le domande non accolte vengono archiviate.

Delle assegnazioni, conformi alle graduatorie, viene data notizia sugli albi dei mercati e, periodicamente, con lettera alle citate Associazioni.

Art. 19

Un posteggio nel settore merci varie del Mercato è riservato ad un mutilato o invalido con gravi alterazioni anatomiche o funzionali della prensione o della deambulazione, appartenente alle categorie indicate nel comma successivo, munito di autorizzazione per il commercio ambulante rilasciata dal Comune di Trieste, a condizione che abbia un reddito non superiore al doppio della pensione minima previdenziale per lavoratori dipendenti.

Si osservano le seguenti precedenze:

1. - mutilati e invalidi di guerra
2. - mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra
3. - mutilati e invalidi per servizio militare o civile; invalidi del lavoro; invalidi civili.

Fatte salve le predette precedenze, la graduatoria viene compilata in base all'art. 17.

Se l'autorizzazione in possesso del vincitore non comprende le tabelle merceologiche relative al posteggio messo a concorso è ammesso il rilascio di apposita nuova autorizzazione, previa rinuncia a quella posseduta, purchè l'interessato sia iscritto alla sezione speciale del R.E.C. per le tabelle di cui sopra.

CAPITOLO III - CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER GLI ESERCIZI DI VENDITA CON AUTORIZZAZIONE PER IL COMMERCIO IN SEDE FISSA.

Art. 20

Le concessioni relative agli esercizi di vendita con autorizzazione per il commercio in sede fissa hanno validità annuale, con rinnovo tacito di anno in anno, salvo rinuncia o revoca da notificarsi con messo comunale o con lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza. Esse scadono di diritto alla fine del nono anno di validità.

Gli assegnatari delle concessioni hanno di regola la precedenza per la nuova assegnazione, purchè presentino la relativa richiesta prima della scadenza novennale.

L'Amministrazione comunale tuttavia si riserva di non procedere alla riassegnazione qualora ricorrano giusti motivi quali l'applicazione da parte dell'operatore di prezzi troppo alti, la scarsa capacità commerciale, il comportamento scorretto con il pubblico.

I motivi dell'eventuale mancata riassegnazione sono contestati per iscritto all'interessato, che potrà far pervenire al Comune le proprie giustificazioni entro un mese dalla relativa notificazione.

Art. 21

Le concessioni sono revocate:

- a) per gravi o ripetute infrazioni al regolamento di Mercato
- b) per violazioni di specifiche clausole della concessione, come previsto dalla concessione stessa
- c) qualora, in qualsiasi momento, si renda necessario dare una diversa sistemazione o destinazione al locale o all'area concessa e, in genere, per motivi di pubblico interesse.

Art. 22

Gli atti di concessione sono di massima conformi al modello allegato al presente Regolamento quale parte integrante.

Potranno essere previsti, per i consumi di energia elettrica ed acqua, pagamenti forfettari, ove non sia possibile installare appositi contatori.

Art. 23

In caso di richiesta d'assegnazione da parte di una società non avente personalità giuridica, i requisiti personali di cui all'art. 24 sono riferiti al legale rappresentante, che dovrà essere preposto all'esercizio dell'attività commerciale.

In caso di richiesta d'assegnazione a società aventi personalità giuridica, i requisiti di cui sopra sono riferiti a chi è preposto all'esercizio dell'attività commerciale, il cui nome deve essere indicato nella domanda.

Qualsiasi modifica della posizione giuridica del concessionario, quali passaggio da ditta individuale a società e le variazioni della società, nonché il cambiamento della persona preposta all'esercizio devono avere il preventivo nulla osta dell'Amministrazione comunale, a pena di revoca della concessione.

Art. 24

L'assegnazione dei locali o comunque degli esercizi di cui al presente capitolo, che comporta l'obbligo di provvedere ad attrezzarli, avviene con deliberazione della Giunta municipale. In caso di assegnazioni a nuovi concessionari, impregiudicata la congruità dell'iscrizione al Registro Esercenti il Commercio, del richiedente, viene formata una graduatoria, attribuendo punteggi coi seguenti criteri:

- a) per anzianità professionale (titolarità di autorizzazione amministrativa relativa all'attività commerciale da esercitare nel locale): punti uno per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi, fino ad un massimo di dieci punti;
- b) per aver già operato nel mercato, in qualsiasi settore, senza demerito: punti uno ogni cinque anni o frazione superiore all'anno;
- c) per trasferimento di esercizio già attivo in altra sede, ma nella stessa «zona commerciale»: punti 2.

I candidati devono avere buone capacità professionali e solvibilità; sono esclusi coloro che, sulla base di indagini dei Vigili Urbani, non risultino in possesso di uno di questi requisiti.

In caso di parità avrà la preferenza chi risulti da più tempo iscritto al R.E.C. per le tabelle pertinenti all'esercizio da assegnare. In caso di ulteriore parità si procede ad un sorteggio, alla presenza dei candidati.

Le concessioni rilasciate a seguito di nuova assegnazione devono prevedere esplicitamente la possibilità, per l'Amministrazione comunale, di revocarle alla scadenza del primo biennio per i motivi e con le modalità di cui al terzo e quarto comma del precedente articolo 20.

Gli esercizi di cui al presente capitolo non sono trasferibili in altri locali. In tutti i casi di rinuncia, decadenza o revoca delle concessioni, i titolari delle stesse si intendono contestualmente decaduti dall'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio.

Art. 25

Per l'assegnazione di negozi ed in genere di esercizi di cui al presente capitolo, deve essere emesso apposito bando di concorso, secondo le norme del presente regolamento.

Il bando va esposto per quindici giorni all'albo pretorio e negli albi dei mercati al dettaglio nonchè inviato alle Associazioni di categoria. Esso contiene l'indicazione del termine per la presentazione delle domande, non inferiore ad un mese e prorogabile in caso di assenza di concorrenti. In quest'ultima evenienza può essere pubblicato avviso sui quotidiani editi a Trieste.

CAPITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI PER ALCUNI TIPI DI ATTIVITA'

Art. 26

Il posto di vendita ambulante dei prodotti di cui alla tabella merceologica VI, esclusi i prodotti ortofrutticoli freschi, deve essere sistemato in apposito chiosco non fissato stabilmente al suolo.

Gli aspiranti alla concessione del posteggio devono impegnarsi espressamente, nella relativa domanda, a realizzare il predetto chiosco in base a progetto approvato dal Comune.

Ove la realizzazione non avvenga entro tre mesi dall'assegnazione, prorogabili per ulteriori tre mesi per giustificati motivi, l'assegnazione viene revocata ed attribuita al richiedente che segue in graduatoria.

Art. 27

La vendita di frutta e verdura a prezzi controllati, sui posteggi di cui al precedente articolo 2, p. I/A/1, lett. g), deve avvenire con un ricarico non superiore al 40% del prezzo al quale i prodotti sono stati acquistati all'ingrosso.

Bollette d'accompagnamento e fatture devono essere esibite dai concessionari, per gli opportuni controlli, al personale addetto alla vigilanza e comunque preposto al Mercato, ogni qual volta ne sia fatta richiesta.

La vendita può avvenire per colli, anche confezionati, ma sempre a peso netto, con esclusione del sistema di vendita lordo per netto.

Dal momento in cui entrerà in vigore per la vendita all'ingrosso l'obbligo stabilito dall'art. 3 della Legge 5.8.1981, n. 441, insieme al prezzo di vendita della merce dovrà essere esposto anche quello dell'acquisto.

Art. 28

All'assegnazione dell'esercizio di vendita di alimenti surgelati possono concorrere coloro che siano iscritti al R.E.C. per tale voce ovvero per una o più tabelle merceologiche dalla I all'VIII.

Nelle domande gli interessati devono espressamente impegnarsi ad installare, secondo un progetto approvato dal Comune, le attrezzature necessarie per la specifica attività.

La mancata installazione delle predette attrezzature entro tre mesi dall'assegnazione, prorogabili di ulteriori tre mesi per giustificati motivi, può dar luogo alla revoca dell'assegnazione stessa, che viene attribuita a chi segue in graduatoria.

Al concessionario dell'esercizio di cui al presente articolo viene accordata la speciale autorizzazione di vendita prevista dall'art. 2 della Legge 27 gennaio 1968, n. 32.

CAPITOLO V - MERCATINI COPERTI DI VIA FLAVIA E DI BORGO S. SERGIO.

Art. 29

I mercatini coperti di via Flavia e di Borgo S. Sergio sono destinati alla vendita ambulante a posto fisso senza rotazione.

Le attività in essi esercitate sono le seguenti:

- MERCATINO DI VIA FLAVIA

- 2 posti di vendita di frutta e verdura
- 2 posti vendita di prodotti ittici freschi e conservati
- 1 posto di vendita di fiori e piante

- MERCATINO DI BORGO S. SERGIO

- 2 posti di vendita di frutta e verdura
- 3 posti di vendita di prodotti ittici freschi e conservati (con cella frigorifera comune)
- 1 posto di vendita di fiori e piante.

Il mercatino di Borgo S. Sergio è dotato anche di tre vani di deposito.

Art. 30

Nei mercatini di cui al presente Capitolo sono osservate, in quanto applicabili, tutte le norme stabilite per il Mercato coperto di via Carducci 36, salvo quanto previsto dai seguenti commi.

E' ammesso, in assenza di regolari domande per i posteggi, l'accoglimento di istanze di raddoppio del posteggio da parte di venditori già ivi operanti, nelle rispettive categorie. *

Le priorità che si seguono per l'assegnazione dei posteggi sono le seguenti:

1. domande di venditori operanti, nello stesso settore merceologico, nel Mercato di Piazza del Ponterosso
2. domande di venditori operanti, nello stesso settore merceologico, nel Mercato Coperto di Via Carducci
3. domande di titolari d'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune di Trieste, privi di posteggio
4. domande di titolari d'autorizzazione amministrativa rilasciata da altri Comuni, purchè valida, a' sensi dell'art. 6, primo comma, della Legge 19.5.1976, n. 398, nel Comune di Trieste.

Nota: * Il Comitato Provinciale di Controllo ha osservato:

«con riferimento all'art. 30, il comma, che il Comune dovrà raddoppiare l'area di posteggio dei mercatini di che trattasi»

DISPOSIZIONI TRANSITORIE DI PRIMA APPLICAZIONE

I - PRIMO ASSETTO DEL SETTORE FRUTTA E VERDURA

1. I posti di I categoria suppletivi, di nuova istituzione, sono quelli realizzati a seguito dell'attuazione della deliberazione consiliare n. 1195 del 22.12.1980 come integrata dalla deliberazione consiliare n. 541 del 5.6.1981. I posti ora definiti di II categoria e di III categoria suppletivi corrispondono a quelli precedentemente definiti di III categoria e di III categoria suppletivi.

2. Ai fini della prima applicazione delle norme del Capitolo II, si soddisferanno innanzitutto, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, le domande di cambio di categoria dei venditori operanti nel Mercato precedentemente presentate.

Saranno quindi pubblicati avvisi, secondo le norme stabilite dal Regolamento, che conterranno in particolare:

- l'indicazione dei posteggi scoperti, compresi quelli di nuova istituzione di cui all'art. 2, p. I/A/1, lett. f) e g);
- le modalità per concorrere alla loro assegnazione ed a quella di quant'altri si rendessero disponibili fino al 31.12.1982;
- il tempo concesso, non inferiore a due mesi, per presentare le domande.

Qualsiasi domanda che non riguardi i cambi di categoria, di cui al primo comma del presente articolo, presentata prima della pubblicazione dei predetti avvisi, verrà archiviata.

II - SISTEMAZIONE DEL SETTORE FIORI E PIANTE

I posteggi di fiori e piante restano sistemati nella cosiddetta «rotonda».

III - PRIMO ASSETTO DEL SETTORE MERCI VARIE, PRIMA APPLICAZIONE DELL'ART.19, PRIMA SISTEMAZIONE DEI POSTI DI DUPLICAZIONE BIANCHI E RIPARAZIONE CALZATURE.

In attesa della definizione dei comparti previsti dall'art. 2, p. I/B/2, resta ferma l'attuale organizzazione di fatto dei 44 posti di vendita esistenti, aventi le seguenti caratteristiche:

- 33 banchi di vendita dei prodotti della tab. IX (sola o con altre tabelle)
- 3 banchi di vendita dei prodotti di cui alla tab. X (sola o con altre tabelle, esclusa la IX)
- 4 banchi di vendita dei prodotti di cui alla tab.XI (sola o con altre tabelle, escluse la IX e la X)

- 2 banchi di vendita dei prodotti di cui alla tab XII (sola o con altre tabelle, escluse la IX, X e XI)
- 1 banco di vendita dei prodotti di cui alla tab. XIV/1, 8, 27
- 1 banco di vendita dei prodotti di cui alla tab. XIV/3, 10, 19

Il posto disponibile è destinato ad un posteggio per la vendita dei soli UTENSILI DOMESTICI (tab. XII).

In sede di prima applicazione il posto di cui al comma precedente è riservato ad un mutilato o invalido, da assegnare con le modalità di cui all'art. 19.

I posti per la duplicazione di chiavi e per la riparazione di calzature saranno collocati in posizione da concordare con l'Autorità Sanitaria e realizzati con l'osservanza delle opportune cautele dalla stessa stabilite.

IV - ESERCIZIO DI VENDITA DI ALIMENTI SURGELATI

In sede di prima assegnazione dell'esercizio di cui all'art. 28, costituisce motivo di preferenza assoluta l'impegno del richiedente a realizzare una cella frigorifera a supporto dell'attività ed a provvedere a proprie spese alla relativa manutenzione ordinaria e straordinaria.

La cella, con esclusione del gruppo frigorifero, resterà, alla scadenza della concessione, di proprietà del Comune.

La mancata realizzazione della cella entro un anno dalla data dell'assegnazione può dar luogo alla revoca della stessa. In tal caso il posto viene assegnato a chi segue nella graduatoria.

Il termine previsto dal comma precedente sostituisce quello indicato al terzo comma dell'art. 28

V - POSTEGGIO PER LA VENDITA DI VENTRAGLIE

Il posteggio per la vendita di ventraglie, di mq. 1.70, situato al primo piano del Mercato, si intende soppresso.

L'attuale concessionaria del posteggio è tuttavia autorizzata, a titolo strettamente personale, a continuare la propria attività, fatta salva l'applicazione dell'art. 21.

VI - COMMISSIONE DI MERCATO

La commissione non istituzionalizzata attualmente operante nel Mercato sarà sentita sulla formulazione del provvedimento di cui al 1° comma dell'art. 7.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO

MODELLO DELL'ATTO DI CONCESSIONE DI CUI ALL'ART. 22

COMUNE DI TRIESTE

Ripartizione V - Sezione 2

Trieste,

Prot. corr. n.

ATTO DI CONCESSIONE

di un locale d'affari nel Mercato Coperto di via Carducci n. 36

IL SINDACO

In esecuzione della deliberazione della Giunta municipale n. dd. rico-
nosciuta legittima dal Comitato Provinciale di Controllo al n. in data

c o n c e d e

in uso al signor , nato a
residente a in via
(cod. fisc. n.), che accetta, il locale di circa mq., situato al del
Mercato Coperto di via Carducci n. 36, per esercitarvi il commercio al minuto dei prodotti di cui alla
tabella merceologica alle condizioni in appresso indicate:

Art. 1 - Il locale viene concesso per essere adibito esclusivamente a rivendita di

La concessione del locale non sostituisce l'autorizzazione amministrativa prescritta per
l'esercizio della vendita al minuto dei prodotti di cui alla tabella cui il vano è destinato, ed il
concessionario dovrà separatamente regolarizzare la propria posizione in conformità alle leggi ed ai
regolamenti vigenti.

**ART. 2 - La concessione decorre dal e scadrà il ; da tale
data essa si intenderà rinnovata tacitamente di anno in anno, se almeno tre mesi prima della
suddetta scadenza o di quella dei successivi rinnovi nessuna delle due parti avrà notificato all'altra, a
mezzo del messo comunale o con lettera raccomandata, la revoca o, rispettivamente, la rinuncia.**

La concessione, però, non potrà essere tacitamente rinnovata dopo la scadenza del

ART. 3 - Il canone annuo viene stabilito in Lire

esso, maggiorato dell'I.V.A., dovrà essere corrisposto, tramite la Tesoreria comunale, in rate uguali
anticipate entro i primi cinque giorni di ciascun mese.

Restano impregiudicati eventuali aumenti del canone che il Comune si riserva di modificare
alla fine di ogni anno in base all'incremento del numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati.

**ART. 4 - Il concessionario dichiara che il locale in parola è adatto all'uso previsto dalla concessione ed
esonera il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che potessero provenire a persone o a cose
per effetto dell'uso o della destinazione del locale concesso.**

ART. 5 - La presente concessione, avendo carattere strettamente personale, non potrà essere nè ceduta nè trasmessa a terzi, nè il concessionario potrà subconcedere il locale o permetterne l'uso - seppur parzialmente ed a titolo gratuito - a terzi.

Inoltre senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune, al concessionario è fatto divieto:

- a) di affidare a terzi, sotto qualsiasi forma, la gestione dell'esercizio;
- b) di variare, anche in parte, la destinazione del locale prevista dal precedente art. 1;
- c) di apportare al locale modificazioni, innovazioni o addizioni.

ART. 6 - Il concessionario si obbliga a rispettare il regolamento del Mercato.

Qualora il Comune avesse necessità di dar corso nei pressi o nell'interno del locale concesso a lavori di riparazione, restauro, modificazioni del mercato o dei suoi impianti, il concessionario dovrà porre a disposizione del Comune il locale o parte di esso nel termine prescritto che, salvo casi eccezionali, non potrà essere inferiore a 48 ore.

Nei casi di cui sopra, il concessionario non potrà pretendere indennizzi di nessun genere in alcun tempo; egli però avrà diritto alla proporzionale riduzione del canone nel caso di sospensione totale dell'attività commerciale.

Art. 7 - Il concessionario si obbliga a far buon uso del locale e a restituirlo, alla cessazione della concessione, nello stato in cui venne consegnato - tenuto conto del naturale deperimento e salvo quanto stabilito al successivo art. 8

Il concessionario dovrà provvedere, a tutte sue spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del locale, dei suoi serramenti e degli altri infissi; in caso di mancata, incompleta o non tempestiva esecuzione delle opere all'uopo necessarie, vi provvederà il Comune, con diritto di rivalsa verso il concessionario inadempiente, salvo il diritto di risarcimento degli eventuali maggiori danni e ferma restando la facoltà di cui al successivo art. 11.

Il concessionario dovrà corrispondere separatamente all'Azienda fornitrice gli importi per consumi di energia elettrica e d'acqua e per noli dei contatori.

ART. 8 - Tutti i miglioramenti e le addizioni non separabili senza nocimento del locale, eventualmente apportati dal concessionario, anche con l'autorizzazione scritta del Comune, rimarranno a beneficio di quest'ultimo, senza costituire per il concessionario diritto a compensi o a rimborsi.

Resta, comunque, ferma la facoltà per il Comune di pretendere che l'immobile, prima della sua restituzione, venga rimesso allo stato pristino; qualora, però, il concessionario non vi provvedesse, a sue spese e cura, tempestivamente e completamente, le relative opere saranno eseguite dal Comune, con diritto di rivalsa nei confronti del concessionario stesso.

Il valore dei miglioramenti o delle addizioni non potrà compensare i deterioramenti, anche se questi si sono verificati senza colpa grave del concessionario.

ART. 9 - A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi a lui derivanti, il concessionario lascia, in deposito cauzionale, l'importo di L. pari a tre mensilità del canone (IVA esclusa).

Il deposito cauzionale non potrà mai venir computato in conto canone dal concessionario; esso verrà restituito al termine della concessione, se tutti gli obblighi di cui al precedente comma, risulteranno regolarmente adempiuti.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento il Comune di Trieste - con l'adozione di semplice atto amministrativo - potrà ritenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dalla presente concessione; in tal caso il concessionario sarà obbligato ad integrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 15 giorni da quello della notificazione del relativo avviso.

In caso di revoca della concessione per inadempienza del concessionario, il deposito cauzionale, sempre con semplice atto amministrativo e salvo il diritto del Comune al risarcimento degli eventuali maggiori danni, potrà essere incamerato a titolo di penale.

ART. 10 - I pagamenti dei canoni e di qualsiasi altra somma si intendono sempre versati a copertura delle rate più arretrate e senza pregiudizio alcuno alle azioni legali eventualmente in corso nei confronti del concessionario.

In caso di revoca della concessione per inadempienza del concessionario, la predetta quota di canone potrà venir incamerata a titolo di penale, impregiudicato l'obbligo di rifondere gli eventuali maggiori danni.

Eventuali pretese del concessionario non possono venir compensate con i canoni di concessione ma devono esser fatte valere in sede separata, non però in via riconvenzionale.

ART. 11 - Il Comune potrà revocare la concessione, con effetto immediato, senza obbligo di corrispondere indennizzi di qualsiasi genere:

- a) qualora il locale concesso si renda necessario per una diversa sistemazione o destinazione anche parziale del mercato o, in genere, per motivi di pubblico interesse;
- b) anche per una sola infrazione di una qualsiasi clausola di cui ai precedenti artt. 3, 5, 6, 7/Il comma e 9/III comma;
- c) per gravi e ripetute infrazioni al regolamento del mercato.

ART. 12 - Il concessionario elegge - agli effetti della presente concessione - domicilio presso il locale a lui concesso e dichiara che ha il proprio domicilio fiscale a Trieste.

ART. 13 - Tutte le spese, imposte, tasse e diritti di segreteria inerenti e conseguenti alla presente concessione ed ai suoi eventuali rinnovi, stanno e staranno a completo carico del concessionario.

ART. 14 - Per ogni controversia su diritti comunque connessi con la presente concessione è convenzionalmente riconosciuta la competenza del Foro di Trieste, salva per ogni altra controversia, la competenza degli Organi amministrativi e giurisdizionali speciali.

IL SINDACO